



COMUNE DI PISA  
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TAR TOSCANA nrg 236/2004 – SBRANA ALESSANDRO c/Comune di Pisa. - Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1051/2017 – Importo euro 2.737,60=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: SBRANA ALESSANDRO

Codice fiscale / SBR LSN 35L16G702N – Partita IVA:

Residenza / Via Santi Vecchi n. 1 – Fraz. Agnano - Città 56017 – S. GIULIANO TERME (PI)

**Importo complessivo del debito:** € 2.737,60=

di cui: € 2.000,00= spese di giudizio

€ 80,00= CAP 4%

€ 457,60= IVA 22%

€ 200,00= spese esenti (registrazione sentenza)

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito**

- Con ricorso nrg 236/2004 il sig. Sbrana Alessandro ricorreva al Tar Toscana per l'annullamento del verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire del Comune di Pisa redatto ai fini dell'acquisizione di diritto del patrimonio comunale del bene e delle aree individuate nello stesso verbale;
- con sentenza n. 1051/2017 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 2.000= oltre accessori di legge.

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza n. 1051/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- riepilogo spese avv. Bimbi

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/09/2017

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi

2A2004

Pubblicato il 22/08/2017

N. 01051/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2004 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2004, proposto da:  
Sbrana Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, domiciliato ex art. 25  
cpa presso Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

***contro***

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Lazzeri e Giuseppina  
Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via  
Duca D'Aosta, 2;  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Pisa, Agenzia del  
Territorio di Pisa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze presso il cui  
ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;

***per l'annullamento,***

con il ricorso introduttivo:

- del verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire a firma del

Responsabile U:O:C: "Procedimento sanzionatorio" del Comune di Pisa del 25 novembre 2003, notificato in data 1 dicembre 2003, redatto "ai fini dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale" del bene e delle aree ivi individuate;

- del verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire a firma del Responsabile U:O:C: "Procedimento sanzionatorio" del Comune di Pisa del 25 novembre 2003, notificato in data 22 gennaio 2004, redatto "ai fini dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale", del bene e delle aree ivi individuate;

- di ogni altro atto successivo e/o conseguente, ivi compresi gli atti di richiesta di trascrizione ai registri immobiliari ed all'Ufficio del Territorio, ove nel frattempo intervenuti;

nonché per la condanna

- al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'adozione ed esecuzione del provvedimento impugnato;

con i motivi aggiunti depositati l'8 maggio 2004:

- della richiesta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Pisa effettuata dal Servizio Supporto Istituzionale del Comune di Pisa del 5 febbraio 2004, conosciuta in data 10 marzo 2004, conseguente al verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire a firma del Responsabile U.O.C. "Procedimento sanzionatorio" del Comune di Pisa del 25 novembre 2003, notificato in data 1 dicembre 2003 e 22 gennaio 2004, redatto "ai fini dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale" del bene e delle aree ivi individuate;

- del pedissequo attestato di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Pisa;

- della nota n. 1452 del 5 febbraio 2004, conosciuta in data 10 marzo 2004, presentata dal Comune di Pisa presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pisa, per la trascrizione nei registri immobiliari del verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire a firma del Responsabile U.O.C. "Procedimento sanzionatorio" del

Comune di Pisa del 25 novembre 2003, notificato in data 1 dicembre 2003 e 22 gennaio 2004, redatto "ai fini dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale", del terreno individuato al foglio 43, part. 9 del N.C.T. del Comune di Pisa;

- della ricevuta di voltura a favore del Comune di Pisa della nota di trascrizione del 5 febbraio 2004 emessa dal Ministero delle Finanze, dipartimento del Territorio i data 11 febbraio 2004 relativamente al terreno individuato al foglio n. 43 part. n. 9;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto, ancorché incognito:

nonché per la condanna del Comune di Pisa

- in via principale, al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica - nei limiti di cui all'art. 2058 c.c. - al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto di acquisizione nella loro integrità;

- in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente e determinato nella misura pari al valore dei beni oggetto di acquisizione ed al loro mancato sfruttamento economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate di Pisa e di Agenzia del Territorio di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente lamenta che il comune di Pisa avrebbe adottato e portato ad esecuzione l'ordinanza di demolizione di cui in epigrafe nonostante la previa presentazione di una istanza di condono definita con provvedimento negativo del 4/05/2000.

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione non poteva sanzionare l'abuso edilizio in pendenza del procedimento di condono che si è definito solo nell'anno 2000.

Peraltro, a seguito della adozione dell'atto negativo la precedente ordinanza di ripristino ha perso comunque efficacia dovendo la p.a. adottare una nuova misura repressiva.

La domanda di annullamento deve, pertanto essere accolta con assorbimento delle restanti censure.

La domanda risarcitoria per equivalente va, invece, respinta in quanto del tutto generica in punto di an e quantum dell'asserito danno.

La domanda di reintegrazione in forma specifica va, invece, accolta nell'ipotesi in cui il comune di Pisa abbia preso possesso dell'area.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- 1) annulla i provvedimenti impugnati con ricorso principale e motivi aggiunti;
- 2) condanna il comune di Pisa alla restituzione dell'area qualora ne abbia preso possesso;
- 3) respinge la domanda di condanna al risarcimento per equivalente;
- 4) condanna il comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

## IL SEGRETARIO



COMUNE DI PISA  
AVVOCATURA CIVICA

Tel. 050//9711276  
Fax 050 8669127

Pisa 14/09/2017

Oggetto: Sentenza n.1051/2017 del Tar Toscana che accoglie il ricorso proposto da Alessandro Sbrana c/ Comune di Pisa, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite pari a € 2000,00 oltre iva e cap - Relazione per il debito fuori bilancio.

\*\*\*\*\*

In data 20.3.1986 il sig. Alessandro Sbrana presentava istanza di condono edilizio riguardante la costruzione di un capannone di mq 201,45, realizzato all'interno di un lotto di terreno posto nel Comune di Pisa e confinante: a Nord con il fiume Arno, ad Ovest con la proprietà Coppola, a Sud con la strada comunale via 2 Settembre, ad Est con terreno di proprietà comunale.

In data 20.1.1990 veniva accertata dalla Polizia giudiziaria l'esecuzione di opere edilizie effettuate in violazione delle norme urbanistiche-edilizie, o meglio la ristrutturazione completa del manufatto oggetto di istanza di condono con un ampliamento dello stesso per 11 mq, tale che il capannone occupava una superficie di mq 212,40.

In data 1.2.1990 viene emessa dal Comune l'ordinanza n.66/90 di sospensione lavori realizzati senza concessione edilizia.

Il sig. Sbrana Alessandro presentava, in data 19.3.90 istanza per la legittimazione e autorizzazione di lavori, che veniva rigettata in quanto si trattava di opere non ammesse dal piano territoriale di coordinamento.

Con ordinanza del 21.2.90 la Regione Toscana-Ufficio del Genio Civile di Pisa invitava il sig. Sbrana a demolire le strutture costruite abusivamente, in quanto interessanti pertinenze idrauliche del fiume Arno, non autorizzate e perché sulle aree



golenali è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto. Sulla base di questo provvedimento il Sindaco del Comune di Pisa emetteva l'ordinanza n.305/1990 di demolizione per opere di ristrutturazione realizzate in assenza di concessione edilizia.

A tal punto, il sig. Sbrana, al fine di sanare le opere oggetto delle due ordinanze, presentava istanza di sanatoria che, però, veniva respinta dalla Commissione Edilizia.

In data 4.5.2000 il dirigente del servizio "Gestione del Territorio-Ufficio Condono" emetteva provvedimento di diniego di sanatoria, richiesta dallo Sbrana per la costruzione del capannone con pilastri di cemento armato e parte in muratura. Il diniego teneva conto del parere del Ministero dei Lavori Pubblici, il quale esprimeva anch'esso il diniego alla sanatoria essendo evidente la pericolosità delle costruzioni presenti nelle golene di massima piena, considerato che esse sono vincolate ai sensi del T.U. n.523/1904, art.1 e 2 e R.D. n.1688/91.

In data 28.3.2002, dopo aver dato comunicazione al sig. Sbrana del sopralluogo, veniva redatto il verbale di accertamento di inottemperanza dell'ordinanza sindacale n.305/90 .

In data 1.12.2003, constatato che la demolizione dei manufatti non era ancora stata eseguita, veniva notificato all'interessato un nuovo verbale di accertamento di inottemperanza; la notifica viene ripetuta in data 22.1.2004 in occasione della registrazione dei beni immobiliari.

Con ricorso notificato in data 30.1.2004, il signor Alessandro Sbrana ricorreva avanti al TAR Toscana per l'annullamento, previa sospensione, del verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire del Comune di Pisa del 25.11.2003 e notificato in data 1.12.03, redatto ai fini dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene e delle aree individuate nello stesso verbale e di ogni altro atto successivo e conseguente, compresi gli atti di richiesta di trascrizione ai registri immobiliari ed all'Ufficio del Territorio, ove nel frattempo intervenuti.

Concludeva, quindi, previa richiesta di sospensione degli atti impugnati, per l'annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe e per la condanna al risarcimento dei danni da parte del Comune di Pisa ex artt. 34 e 35 Dlgs n.80/98 .

Si costituiva il Comune di Pisa in data 18.2.2004, il quale ribadiva la competenza ad acquisire gratuitamente l'area sulla quale è intervenuto l'abuso edilizio a favore del patrimonio del Comune nell'ipotesi di concorso di vincoli, nelle zone sottoposte a vincolo fluviale e nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e idrogeologico. Osservava, poi, che tutta l'area di pertinenza dell'opera abusiva acquisita rientrava nella percentuale prevista dalla legge e il conseguente divieto di condono per le aree sottoposte a vincolo.

Sulla richiesta di risarcimento danni l'amministrazione faceva notare che questa era priva di motivazione e, pertanto, non doveva essere accolta.

Il tar Toscana con ordinanza n.241/2004 respingeva la proposta istanza cautelare ritenendo che *"debba considerarsi prevalente l'interesse pubblico connesso alla sicurezza idraulica del fiume Arno che sarebbe gravemente pregiudicata dalle costruzioni poste all'interno dell'alveo; tenuto anche conto dell'entità delle opere realizzate"*.

Nel frattempo, in data 5.02.2004 veniva chiesta all'Agenzia del Territorio di Pisa la trascrizione del provvedimento di acquisizione gratuita del terreno di cui stiamo trattando al patrimonio del Comune di Pisa.

In data 30.04.2004 il sig. Alessandro Sbrana notificava motivi aggiunti con i quali chiedeva l'annullamento: - della richiesta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, effettuata dal Comune di Pisa, conseguente al verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire dello stesso comune del 25.11.2003, ai fini dell'acquisizione del terreno al patrimonio comunale; - dell'attestato di registrazione; - della nota di trascrizione ai registri immobiliari del verbale anzidetto; - della voltura a favore del Comune di Pisa della nota di trascrizione; - di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

Il ricorrente concludeva con la richiesta di reintegrazione in forma specifica al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto di acquisizione ed, in via subordinata, con la richiesta di risarcimento del danno nella misura pari al valore dei beni oggetto di acquisizione ed al mancato sfruttamento economico degli stessi.

All'udienza di merito, il Comune di Pisa assumeva l'infondatezza *in toto* delle eccezioni sollevate dal sig. Alessandro Sbrana

Sulla legittimità dell'acquisizione il Comune osservava che l'art. 31, comma tre, del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 attribuiva la competenza ad acquisire gratuitamente l'area sulla quale è intervenuto l'abuso edilizio a favore del patrimonio del Comune nell'ipotesi di concorso di vincoli: *“Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune...”*

Nel caso di specie, il terreno oggetto di causa, era sottoposto a vincolo ambientale ex art. 7 L.1497/39 ed a vincolo idrogeologico ex art.2 RD n.523/1904 che tutela le sponde dei fiumi lungo le quali non è consentito effettuare infrastrutture.

Inoltre, l'art.96 dello stesso decreto n.523/1904 vietava di effettuare qualsiasi tipo di lavori lungo le sponde delle acque pubbliche prevedendo un ulteriore e conseguente vincolo di inedificabilità.

Le costruzioni all'interno degli alvei sono vietate, osservava altresì il Comune, in modo assoluto anche dalla Delibera del Consiglio Regione Toscana n.230/1994.

Quanto alla presunta violazione da parte del Comune del principio del minimo mezzo, l'Ente osservava che per legge può acquisire il terreno su cui sorge il manufatto abusivo e che “L'acquisizione gratuita prevista dall'art.7 L. 28.2.1985 n.47, nell'ipotesi di abusi edilizi in zone soggette a vincolo di inedificabilità , è pari dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”(TAR TOSCANA, sez. II,15 luglio 1993 n.322) . Nel caso di specie, l'acquisizione dell'area effettuata dal Comune di Pisa era pari a cinque volte la superficie complessiva; pertanto, tutta

l'area di pertinenza dell'opera abusiva acquisita rientrava nella percentuale prevista dalla legge.

L'iter procedimentale che aveva dato luogo alla controversia, ribadiva l'amministrazione, è senz'altro corretto: 1) la costruzione abusiva di un manufatto senza concessione edilizia, 2) la soggezione dell'area a vincolo idrogeologico, ambientale e fluviale, di conseguenza a vincolo di inedificabilità assoluta, 3) la conseguente ordinanza di demolizione, 4) il rigetto dell'istanza di sanatoria in quanto le aree sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, 5) la conseguente efficacia dell'ordinanza di demolizione già emessa per il ripristino dello stato dei luoghi.

Sui motivi aggiunti, il Comune faceva presente che gli atti impugnati con i motivi aggiunti erano atti consequenziali all'acquisizione gratuita del terreno, prevista per legge, nelle ipotesi di abusi edilizi in zone soggette a vincolo di inedificabilità.

Essendo legittima l'acquisizione gratuita del terreno al patrimonio del Comune di conseguenza erano legittimi gli atti che conseguono a tale acquisizione e cioè: la richiesta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, effettuata dal Comune di Pisa, conseguente al verbale di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire dello stesso comune del 25.11.2003, ai fini dell'acquisizione del terreno al patrimonio comunale; l'attestato di registrazione; la nota di trascrizione ai registri immobiliari del verbale anzidetto; la voltura a favore del Comune di Pisa della nota di trascrizione.

Il TAR Toscana con sentenza n.1051/2017 ha accolto il ricorso proposto da Alessandro Sbrana c/ Comune di Pisa, condannando il Comune alla restituzione dell'area qualora ne avesse preso possesso e al pagamento delle spese di lite pari a € 2000,00 oltre iva e cap. Il Tar sostiene che il Comune abbia eseguito un'ordinanza di demolizione nonostante la presentazione di una domanda di condono da parte dello Sbrana.

In merito al contenuto della sentenza questa difesa fa notare che il provvedimento di demolizione del 26.9.90 è anteriore alla presentazione di domanda

in sanatoria, pertanto non risulta corrispondente al vero che il provvedimento di demolizione sia stato emesso malgrado la pendenza del procedimento di sanatoria.

E inoltre, occorre una specifica previsione normativa affinché l'ingiunzione di demolizione effettuata in precedenza perda efficacia.

Anche secondo la precedente giurisprudenza del Tar Toscana – osserva questa difesa - l'amministrazione non è tenuta a notificare un nuovo provvedimento di demolizione nel caso in cui la domanda di sanatoria venga respinta.

Per tali motivi l'Avvocatura valuterà attentamente la possibilità di impugnare la sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato.

Avv. Giuseppina Gigliotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gm' or similar, written over the typed name.

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. LUIGI BIMBI**  
Via Palestro, 25 - 56127 PISA  
Tel. 050.576759 - Fax 050.576550

**Egr. Sig. Alessandro Sbrana**  
via Santi Vecchi, 1  
56017 Agnano Pisano  
San Giuliano Terme PISA  
SBRLSN35L16G702N

Somme liquidate dal Giudice nel ricorso promosso al TAR Toscana da Sbrana Alessandro contro il Comune di Pisa (R.G.n. 236/2004, Sez. III), definito con sentenza n.1051/2017.

**SPESE**

Tassazione registrazione sentenza	200,00
Onorari	2.000,00
+ CPA 4%	<u>80,00</u>
Totale	2.080,00
+ IVA 22%	<u>457,60</u>
Totale	2.537,60

**RIEPILOGO:**

<b>SPESE</b>	<b>200,00</b>
<b>ONORARI</b>	<b><u>2.537,60</u></b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.737,60</b>